



CORPO POLIZIA MUNICIPALE
CITTA' DI RAFFADALI²
(Provincia di Agrigento)

249
16-02-18

Alb
16-02-18

ORDINANZA N°04 del 08/02/2018

OGGETTO:

1. **Divieto di utilizzo di petardi botti e artefici pirotecnici di qualsiasi genere;**
2. **Divieto di vendita, per asporto, di bevande e/o simili contenute in bottiglie di vetro;**
3. **Divieto di vendita e detenzione di bombolette di schiuma;**
nel periodo del "35°Carnevale di Raffadali".

IL DIRIGENTE

- **Premesso** che è diffusa la consuetudine di celebrare la festa del Carnevale con l'accensione e lo sparo di petardi e botti esplosivi di vario genere e che gli stessi possono provocare notevoli lesioni a persone e danni economici sia al patrimonio pubblico che privato;
- **Considerato**, che in occasione dei festeggiamenti per il Carnevale si verificano inconvenienti dovuti alla vendita ed all'utilizzo improprio di bevande e/o simili contenute in bottiglie di vetro e di bombolette di schiuma;
- **Vista** la necessità urgente ed inderogabile di prevenire possibili e concreti episodi di violenza ;
- **Ritenuto**, al tal fine, di dovere garantire l'ordine pubblico ed il clima di festa mediante il divieto di commercializzazione, detenzione e utilizzo pubblico di bottiglie di vetro e bombolette di schiuma;
- **Viste le leggi vigenti in materia;**
- **Ritenuta** la propria competenza ad adottare il presente atto;

ORDINA

1. **E' fatto divieto** nei giorni **di sabato 10, domenica 11, lunedì 12 e martedì 13 - FEBBRAIO 2018**, dell'utilizzo di petardi e botti di vario genere;
2. **E' fatto divieto** nei giorni **di sabato 10, domenica 11, lunedì 12 e martedì 13 - FEBBRAIO 2018**, della vendita, per asporto, di bevande e/o simili contenute in bottiglie di vetro;
3. **Divieto** assoluto della detenzione di qualsiasi contenitore di vetro , nelle strade interessate dalle manifestazioni di Carnevale (VIA PORTA PALERMO – VIA NAZIONALE – VIA PORTA AGRIGENTO – PIAZZA PROGRESSO)
4. **E' fatto divieto** nei giorni **di sabato 10, domenica 11, lunedì 12 e martedì 13 - FEBBRAIO 2018**, di vendere o detenere a qualsiasi titolo bombolette di schiuma;

I trasgressori saranno puniti secondo le norme vigenti in materia, con una sanzione amministrativa di € 200,00, e/o penali previste dalle norme di legge.

Le forze dell'ordine sono incaricate all'osservanza della presente Ordinanza.

RAFFADALI , li 08/02/2018



Il Direttore di Settore P.M.

(Comm. Capo Vincenzo VELLA)